

COMUNE DI ELMAS

Prot. n° _____

Ordinanza n° 32 del - 7 GIU. 1996

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n° 8 di Cagliari in cui si segnala che nell'allevamento Ovino di proprietà della Sig.ra ORTU M.BONARIA ubicato in località "MOGURU" agro di ELMAS il capo contrassegnato con il n.ICA108AC 29414 è risultato positivo agli esami sierologici per la brucellosi;

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n° 1265;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n° 833;

VISTA la legge 09 giugno 1964 n° 615 e successive modifiche;

VISTA la legge 28 maggio 1981 n° 296;

VISTA la legge regionale 08 luglio 1985 n° 15;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08 febbraio 1954 n° 320;

VISTO il D.M. 02 luglio 1992 n° 453;

VISTO il D.A.I.S. 09 aprile 1993 n° 608;

VISTO il D.M. 31 maggio 1995 n° 292;

VISTO l'art. 33 della legge 08 giugno 1990 n° 142 sul nuovo ordinamento delle autonomie locali;

ORDINA

1) il sequestro degli Ovini nell'allevamento di proprietà della Sig.ra ORTU M.BONARIA ubicato in località "MOGURU" agro di ELMAS ;

2) l'isolamento degli Ovini risultati positivi alle prove sierologiche; la marchiatura degli stessi, entro 3 giorni da parte del veterinario ufficiale in corrispondenza del margine inferiore dell'orecchio (di norma il destro) con asportazione a mezzo tenaglia di un lembo del padiglione auricolare a forma di T; l'abbattimento di tutti gli ovini risultati positivi alle prove sierologiche, come individuati nell'elenco in calce alla presente;

SEGUE

3) è vietato qualsiasi spostamento degli animali fuori dell'allevamento come pure l'introduzione di animali nell'allevamento, salvo l'autorizzazione per l'uscita di animali destinati ad essere macellati da rilasciarsi ai sensi del D.P.R. 08 febbraio 1954 n° 320 e successive modiche;

4) il latte proveniente da animali infetti dovrà essere adeguatamente separato e potrà essere utilizzato nella stessa azienda, previo trattamento termico adeguato, esclusivamente come alimento per animali;

5) il latte degli animali sani sarà rimosso dall'allevamento in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per il risanamento prima della lavorazione mediante trattamento di pastorizzazione;

6) i feti, gli agnelli nati morti, o gli agnelli morti subito dopo la nascita e le placente devono essere accuratamente ed immediatamente distrutti ed eliminati, a meno che non siano destinati ad esami di laboratorio;

7) il fieno, la paglia, lo strame o qualsiasi materiale o sostanza venuta a contatto con gli animali infetti o con le placente devono essere immediatamente distrutti, bruciati od interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante, ai sensi del D.P.R. 08 febbraio 1954 n° 320 e successive modifiche, e, qualora si tratti di materiali, questi siano disinfettati con detto disinfettante prima di essere riutilizzati;

8) il letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali sia posto in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento, cosparso di un disinfettante appropriato e così raccolto e conservato per almeno 3 settimane. In nessun caso può essere utilizzato per lo spargimento su orticole. L'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di terra non infetta. Il liquame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali dovrà essere disinfettato qualora non venga raccolto contemporaneamente al letame.

9) divieto dell'ammissione al consumo dei latticini, anche se confezionati prima dell'accertamento della malattia, se non preparati con latte risanato o che non abbiano subito la stagionatura per un periodo di 75 giorni;

Inoltre dopo l'eliminazione dei capi:

a) nell'allevamento, trascorse almeno 6 settimane dall'eliminazione dei capi infetti e dopo la disinfezione dei ricoveri, tutti gli ovini e caprini di età superiore a sei mesi devono essere sottoposti all'esame sierologico per la brucellosi e tale esame dovrà essere ripetuto ogni sei/otto settimane sino a che dia esito negativo per due volte consecutive su tutti i capi presenti;

b) il ripopolamento di tale allevamento potrà avvenire soltanto dopo che gli ovini o caprini di età superiore a sei mesi ivi rimasti abbiano presentato esito negativo ad una prova sierologica ufficiale effettuata dopo sei settimane dalla eliminazione dei capi infetti.

ELENCO OVINI DA ABBATERE

RAZZA	SESSO	DATA NASCITA	CONTRASEGNO IDENTIFICAZIONE	DATA ABBATTIMENTO
Sarda	F	Oltre 6 Mesi	ICA108AC29414	entro 30 gg.dalla notifica

Elmos, -7 GIU. 1996



Diagnosi N.: 2104/P Sezione di Cagliari

Proprietario: Ortu Maria Bonaria Codice allevamento: ICA108AC

via: _____ Comune: Cagliari USL: 8

Allevamento: Semibrado Stato sanitario per brucellosi: _____

Localita': Mogoru Comune: Elmas

n. 219 campioni di sangue Ovino Ricerche sierologiche per brucellosi

Prelievo n. 5 Prelievo dopo l'ultimo abbattimento n. _____

Veterinario/i: Manunza / /

Data prelievo: 08/05/96 invio all'Istituto: / // arrivo: 09/05/96

A. C. 622A. Dep. abbattimento

GLI ESAMI ESEGUITI HANNO DATO I SEGUENTI RISULTATI:

numero elenco	contrassegno di identificazione	BRUCELLOSI	
		S.A.R. Ag:RB	F.d.C. U.Cee/ml
51	ICA108AC29414	POS	80
116	ICA108AC164	POS	< 10
16	ICA108AC84	POS	< 20

I RIMANENTI CAMPIONI, PER I CUI CONTRASSEGNI SI RIMANDA ALL'ALLEGATO MODELLO DI STALLA, HANNO DATO ESITO NEGATIVO.

IL DIRETTORE

Cagliari li 21/05/96



Foto di Manunza P.

AO W. More P. Manunza P.